

REPERTORIO N. 32198

RACCOLTA N. 13308

ATTO COSTITUTIVO DELLA "ASSOCIAZIONE VITICOLTORI VIBONESI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei marzo duemilaventi (6 marzo 2020), in Vibo Valentia, Via Gabriele Barrio, senza numero civico, nel mio studio.

Dinanzi a me dr. **Giampiero Monteleone**, notaio in Vibo Valentia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cantanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

intervengono

- la signora ARTESE Giovanna, nata a Vibo Valentia il giorno 23 dicembre 1993, residente a Vibo Valentia, Frazione Porto Salvo, Via Roma n. 24, che agisce nella qualità di titolare dell'impresa individuale agricola con la ditta "ARTESE GIOVANNA" e sede legale nel Comune di Vibo Valentia, Frazione Porto Salvo, Via Roma n. 26, partita IVA 03531080798, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia RTSGNN93T63F537L;

- il signor BENVENUTO Giovanni Celeste, nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il giorno 28 novembre 1983, residente a Pizzo (Vibo Valentia), Via Riviera Prangi, senza numero civico, che agisce nella qualità di titolare dell'impresa individuale agricola con la ditta "BENVENUTO GIOVANNI CELESTE - AZIENDA AGRICOLA" e sede legale nel Comune di Francavilla Angitola (Vibo Valentia), Località Ziopà, senza numero civico, parti-

ta IVA 01596940666, codice fiscale e numero d'iscrizione nel

registro delle imprese di Vibo Valentia BNVGNN83S28L0250;

- il signor ROMANO Mario Alberto, nato a Tropea (Vibo Valen-

tia) il giorno 15 giugno 1983, residente a Tropea (Vibo Va-

lentia), Largo Spanò n. 10, che agisce nella qualità di tito-

lare dell'impresa individuale agricola con la ditta "ROMANO

MARIO ALBERTO" e sede legale nel Comune di Ricadi (Vibo Va-

lentia), Frazione Brivadi, Via Solis, senza numero civico,

partita IVA 03641750793, codice fiscale e numero d'iscrizio-

ne nel registro delle imprese di Vibo Valentia

RMNMLB83H15L452K;

- il signor ROMBOLA' Cosmo, nato a Tropea (Vibo Valentia) il

giorno 23 agosto 1976, residente a Drapia (Vibo Valentia),

Frazione Brattirò, Via Italia, senza numero civico, che agi-

sce nella qualità di titolare dell'impresa individuale agri-

cola con la ditta "CANTINA MASICEI DI ROMBOLA' COSMO" e sede

legale nel Comune di Drapia (Vibo Valentia), Frazione Brat-

tirò, Contrada Masicelle, senza numero civico, partita IVA

02637950797, codice fiscale e numero d'iscrizione nel regi-

stro delle imprese di Vibo Valentia RMBCSM76M23L452W;

- il signor MARVASI Renato, nato a Roma il giorno 13 giugno

1987, residente a Locri (Reggio Calabria), Via Cadorna n.

24, codice fiscale MRVRNT87H13H501Q, che agisce in proprio

nome e come rappresentante negoziale della signora TORALDO I-

sabella, nata a Roma il giorno 24 giugno 1954, residente a

Roma, Piazza Bologna n. 49, nella qualità di titolare dell'impresa individuale agricola con la ditta "AZIENDA AGRICOLA MARCHESA ISABELLA TORALDO" e sede legale precedentemente nel Comune di Ricadi (Vibo Valentia), Località Manna, senza numero civico, e attualmente nel Comune di Tropea (Vibo Valentia), Via Libertà n. 4, partita IVA 12845311005, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia TRLSLL54H64H501H, in forza dei poteri conferitigli mediante la procura speciale contenuta nell'atto ricevuto dal notaio Stefania Agostino di Roma in data odierna, repertorio n. 47828, allegato, in copia autentica, al presente atto sotto la lettera "A";

- la signora COMERCI Rosa, nata a Tropea (Vibo Valentia) il giorno 29 aprile 1985, domiciliata a Nicotera (Vibo Valentia), Via La Corte n. 47, codice fiscale CMRRS085D69L452A, che agisce in proprio nome e come rappresentante negoziale della società a responsabilità limitata agricola unipersonale "CASA COMERCI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede legale nel Comune di Nicotera (Vibo Valentia), Contrada Commerci n. 6, capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) e centesimi zero, interamente sottoscritto e versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Vibo Valentia 02980280792, in forza dei poteri conferitile mediante la procura speciale contenuta nell'atto ricevuto dal notaio Aldo Fiori di Carpi in data

5 marzo 2020, repertorio n. 239208, allegato, in originale,
al presente atto sotto la lettera "B", procura speciale rilasciata dal signor SILIPO Domenicantonio, nato a Nicotera (Vibo Valentia) il giorno 26 marzo 1944, nella qualità di amministratore unico e rappresentante organico della società stessa.

Gli intervenuti, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di far constare col presente atto quanto segue.

1. CONSENSO ED OGGETTO

1. I signori ARTESE Giovanna, BENVENUTO Giovanni Celeste, ROMANO Mario Alberto, ROMBOLA' Cosmo, nelle predette rispettive qualità, la signora TORALDO Isabella, nella predetta qualità, come sopra rappresentata, e la società a responsabilità limitata agricola unipersonale "CASA COMERCI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA", come sopra rappresentata - tutti produttori vitivinicoli della produzione interessata alla registrazione a livello comunitario della denominazione di cui al successivo art. 4, comma 1 - ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni, costituiscono l'associazione non riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE VITICOLTORI VIBONESI**", di seguito indicata come "**Associazione**".

2. SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nicotera (Vi-

bo Valentia).

2. L'indirizzo della sede legale è attualmente fissato, nell'ambito del Comune sopra indicato, in Corso Umberto I n. 64.

3. DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata. Essa, in ogni caso, non può essere sciolta prima della registrazione a livello comunitario della denominazione di cui al successivo art. 4, comma 1.

4. SCOPI

1. L'Associazione ha lo scopo di ottenere la registrazione a livello comunitario della Indicazione Geografica Tipica "IGT COSTA DEGLI DEI" per i vini prodotti nei Comuni ricadenti nel territorio denominato "Costa degli Dei", sostanzialmente coincidente con il litorale della provincia di Vibo Valentia da Pizzo a Nicotera ed aree limitrofe, contribuendo all'adozione del disciplinare di produzione nel rispetto della tradizione del territorio, sia in relazione ai vitigni, favorendo quelli autoctoni e regionali, che alla tipicità della produzione.

2. L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non è un ente del Terzo settore, in quanto rientrante tra le associazioni di rappresentanza di categorie economiche.

5. STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dallo statuto, formato complessivamente da 29 (ventinove) articoli, che gli associati fondatori mi esibiscono e che, approvato e firmato a norma di legge, si allega sotto la lettera "C" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

6. PRIMO ESERCIZIO ASSOCIATIVO

1. Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2020.

7. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

1. L'ammontare della quota associativa per coloro che entreranno a parte dell'Associazione durante il primo anno sarà successivamente determinato dal consiglio direttivo, a norma dell'art. 16, comma 1, dell'allegato statuto.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. In deroga alle disposizioni statutarie, a membri del primo consiglio direttivo dell'Associazione gli associati fondatori, determinandone in 3 (tre) il numero, nominano il signor BENVENUTO Giovanni Celeste, la signora COMERCI Rosa, indicata dalla società a responsabilità limitata agricola unipersonale "CASA COMERCI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA", e il signor MARVASI Renato, estraneo all'Associazione.

A presidente del consiglio direttivo è eletto il signor MARVASI Renato, a vice presidente è eletto il signor BENVENUTO Giovanni Celeste e a segretaria è eletta la signora COMERCI

Rosa.

2. Il signor MARVASI Renato, il signor BENVENUTO Giovanni Celeste e la signora COMERCI Rosa dichiarano di accettare la carica loro rispettivamente conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 14, comma 3, dall'allegato statuto.

3. I membri del consiglio direttivo dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

9. SPESE

1. Le spese e i tributi del presente atto sono a carico dell'Associazione.

10. DISPENSA

1. Gli intervenuti dispensano me notaio dal dare lettura degli allegati, dichiarano di averne piena conoscenza.

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto agli intervenuti, i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta (18.50).

Consta di sette pagine e quanto della presente fin qui di
due fogli.

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE VITICOLTORI VIBONESI"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Questo statuto disciplina l'associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE VITICOLTORI VIBONESI"**, di seguito indicata come **"Associazione"**, costituita ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nicotera (Vibo Valentia). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Nicotera non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Vibo Valentia, ma anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata. Essa, in ogni caso, non può essere sciolta prima della registrazione a livello comunitario della denominazione di cui al successivo art. 2, comma 1.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di ottenere la registrazione a livello comunitario della Indicazione Geografica Tipica **"IGT"**

COSTA DEGLI DEI" per i vini prodotti nei Comuni ricadenti nel territorio denominato "Costa degli Dei", sostanzialmente coincidente con il litorale della provincia di Vibo Valentia da Pizzo a Nicotera ed aree limitrofe, contribuendo all'adozione del disciplinare di produzione nel rispetto della tradizione del territorio, sia in relazione ai vitigni, favorendo quelli autoctoni e regionali, che alla tipicità della produzione.

2. L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non è un ente del Terzo settore, in quanto rientrante tra le associazioni di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- propone strumenti, provvedimenti e politiche che sostengano la viticoltura, ed in particolare la produzione di vino di qualità, e l'attività agricola a basso impatto ambientale nel territorio denominato "Costa degli Dei", come sopra definito;

- promuove la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio agrario del territorio di interesse, anche proponendo strumenti, provvedimenti e politiche mirati alla difesa, alla conservazione, al restauro e al recupero degli

	insediamenti vitivinicoli presenti nel territorio;	
	- promuove la ricerca, la conoscenza e la diffusione delle	
	produzioni agricole tipiche locali, valorizzando e miglioran-	
	do il patrimonio genetico vegetale con particolare riguardo	
	ai vitigni autoctoni e della Regione Calabria;	
	- elabora, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed	
	organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità;	
	progetti per attuare le finalità di cui ai punti precedenti;	
	- raccoglie, elabora e sistematizza i dati, gli articoli, i	
	documenti e le testimonianze orali inerenti gli scopi	
	dell'Associazione per la realizzazione di un centro di docu-	
	mentazione pubblico;	
	- organizza convegni, mostre, corsi, attività di formazione	
	professionale, attività culturali, progetti educativi scola-	
	stici ed extra-scolastici, produce strumenti audiovisivi e	
	multimediali, pubblica libri, testi divulgativi, tesi di lau-	
	rea, offre borse di studio e compie quant'altro sia utile	
	per favorire l'approfondimento tecnico e la diffusione della	
	conoscenza presso un più vasto pubblico dei temi relativi al-	
	le finalità sopraesposte;	
	- realizza pubblicazioni periodiche e non, utili per realiz-	
	zare finalità sopraesposte;	
	- promuove scambi culturali e progetti di ricerca comuni con	
	altre aree vitivinicole della Regione Calabria;	
	- organizza in Italia e all'estero mostre, conferenze, con-	

gressi, manifestazioni culturali, convegni ed eventi sociali

in linea con le finalità sopraesposte, finalizzati a far co-

noscere l'enologia del Vibonese;

- favorisce soggiorni di studio e di approfondimento cultura-

le, presso le aziende degli imprenditori partecipanti all'as-

sociazione, per uno scambio di esperienze e di metodologie

produttive;

- promuove iniziative commerciali, turistiche, culturali e

sportive ai fini del perseguimento degli scopi statutari;

- stipula qualsiasi accordo, protocollo, contratto ed impe-

gno per il perseguimento, anche indiretto, degli scopi statu-

tari, anche acquisendo direttamente la proprietà della pro-

pria sede, di beni artistici e di beni strumentali;

- svolge ogni altra attività non specificamente qui menziona-

ta ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coe-

rente con gli scopi istituzionali e idonea a perseguirne il

raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da

quelle sopra indicate, a condizione che esse siano seconda-

rie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limi-

ti stabiliti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a cri-

teri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione i produttori vitivinicoli della produzione interessata alla registrazione a livello comunitario della denominazione di cui al precedente art.

2, comma 1, ivi compresi i consorzi di tutela in possesso dei requisiti dalla legge.

2. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della denominazione di cui al precedente art. 2, comma 1.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato ai sensi di legge.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo

vo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro quindici giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare all'assemblea con diritto di voto, e con diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 16, comma 2, di questo statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;

b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) decadenza conseguente al mancato pagamento della quota associativa entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio associativo. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 di questo statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto

all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Enumerazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) l'organo di amministrazione, denominato consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) l'eventuale organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato o da terzi mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

3. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al consiglio direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la qua-

le deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione

o, in sua assenza, dal vice presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal consiglio direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;

e) eleggere e revocare il presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favo-

revole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - L'assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'assemblea ordinaria, che ne determina

di volta in volta il numero.

2. La maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate in regola con il versamento della quota associativa annuale ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'ente giuridico associato comunica all'Associazione il nominativo della persona designata almeno quindici giorni prima della data nella quale l'assemblea per la nomina delle cariche deve deliberare. Se l'assemblea elegge la persona come sopra designata, quest'ultima diviene a tutti gli effetti membro del consiglio direttivo dell'Associazione, e può essere revocata solo con deliberazione dell'assemblea ordinaria di quest'ultima. L'ente giuridico associato non ha quindi diritto di revocare il membro del consiglio direttivo dalla stessa designato.

3. Non può essere nominato membro del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a procedure concorsuali, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-

la loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 15 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

5. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede me-

diante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) nominare al proprio interno il vice presidente e il segretario dell'Associazione;

d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;

g) deliberare la convocazione dell'assemblea;

h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ester-

ni;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito da questo statuto o dai regolamenti interni;

l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessari all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri membri specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

3. Il segretario, nominato dal consiglio direttivo al proprio interno, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni conferitegli dal consiglio direttivo stesso o dal presidente.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per o-

gni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una delle cause previste dall'art. 8 di questo statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati nel comma precedente, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale deve decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovranno convocare l'assem-

blea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine

di procedere ad una nuova elezione del consiglio direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessa-

ti rimangono in carica per l'attività di ordinaria ammini-

strazione.

Art. 18 - Il presidente: poteri

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione del presidente

1. La carica di presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una delle cause previste dall'art. 8 di questo statuto.

2. Nel caso in cui il presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel comma precedente, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovranno convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo presidente. Fino all'elezione del nuovo presidente, il presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea ordinaria nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I membri dell'organo di controllo

non devono essere necessariamente scelti tra gli associati.

2. Se collegiale, l'organo di controllo è costituito da tre membri effettivi e nomina al proprio interno un presidente.

3. I membri dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-
le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella
sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
membri dell'organo di controllo cessino dalle loro funzioni
prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostitu-
zione degli stessi tramite una nuova elezione da parte
dell'assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica
l'art. 2399 cod. civ., devono essere indipendenti ed eserci-
tare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi
non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associa-
zione.

Art. 21 - Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;

b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea ordinaria nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti cessi dalle sue funzioni prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione

da parte dell'assemblea.

6. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, salvo che inderogabili di legge lo impediscano; in tal caso tutti i suoi membri devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponderanno, oltre all'Associazione, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo, se nominati, ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV

Libri sociali

Art. 24 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora quest'ultimo sia stato nominato.

Titolo V

Patrimonio e bilancio di esercizio

Art. 25 - Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà della stessa, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di finalità di lucro

1. Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definite dal precedente art. 3.

2. In coerenza con l'assenza di finalità di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzanti di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la di-

stribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Le cariche nell'Associazione sono a titolo gratuito. Ai detentori di cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

4. L'eventuale compenso per il presidente, il vice presidente e il segretario, nonché gli altri membri del consiglio direttivo ai quali fossero affidati particolari incarichi, sarà determinato dal consiglio direttivo medesimo. I consiglieri ai quali, di volta in volta, i predetti incarichi andrebbero affidati, si asterranno dal voto sulla deliberazione che abbia ad oggetto tale conferimento.

5. L'eventuale retribuzione dei componenti dell'organo di controllo, se nominati, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, sarà determinata dall'assemblea ordinaria.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge.

3. Il bilancio di esercizio deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante gli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, e

finché sia approvato. Gli associati, previa richiesta scritta, possono prenderne visione.

Titolo VI

Scioglimento

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

2. Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo statuto, si applicano il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea nella materia di cui agli scopi dell'Associazione stessa e le disposizioni nazionali della legge 28 dicembre 2016, n. 238, e dei decreti attuativi emanati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

